

Il decreto del ministero dello sviluppo

L'intermediazione resta alla Cciaa

DI MARILISA BOMBI

Per le attività di intermediazione commerciale e di affari, di agente e rappresentante di commercio, di mediatore marittimo e di spedizioniere, la competenza esclusiva continua a essere della Camera di commercio. Di conseguenza la Scia andrà presentata nel contesto della comunicazione unica e non presentata, quindi, allo Suap come aveva invece previsto l'art. 73 del dlgs 59/2010, di recepimento della direttiva Servizi 2006/123/Ce. Insomma, in materia di professioni vigilate dal ministero dello sviluppo economico, nulla cambia in termini di procedura, rispetto al passato. E quanto risulta dai quattro diversi decreti del ministero dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011, ciascuno per una distinta attività, tutti pubblicati sulla *G.U.* del 13 gennaio scorso con il titolo «Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel Rea, dei soggetti esercitanti l'attività di in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59». Insomma, aboliti tutti i ruoli e registri tenuti dagli enti camerali perché in contrasto con il diritto comunitario, anche per gli ausiliari del commercio vengono definite le nuove pro-

cedure di iscrizione al Registro delle imprese e al Rea, il repertorio delle notizie economiche e amministrative del soggetto interessato. Ogni singolo decreto detta, agli articoli 2 e 3, le modalità di compilazione della modulistica relativa alla ComUnica. In particolare, l'articolo 4, che qualifica «impresa» ogni specifica attività, impone che «L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una Scia per ciascuna di esse». Inoltre, «Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa nomina almeno un soggetto, amministratore o preposto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività, certificati secondo le modalità definite all'art. 3». Da rilevare anche che, in base a quanto previsto dall'art. 5 del decreto, l'ufficio del registro delle imprese, provvede ad assegnare la relativa qualifica di avviando contestualmente la verifica prevista dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990. L'ufficio del registro delle imprese rilascia anche la tessera personale di riconoscimento prevista dall'articolo 26 del dpr 4 gennaio 1973, n. 66, munita di fotografia, conforme al modello previsto da ogni singolo decreto.